



Città di
Fossacesia
modaglia d'argento al merito civile

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 67 del 13.12.2018

REGOLAMENTO MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO



Approvato con _____

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI E DEFINIZIONI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 NORME REGOLANTI GLI ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE	3
ART. 3 DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO	3
ART. 4 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	3
ART. 5 ACCESSI IN GENERALE	3
ART. 6 ACCESSI NELLE STRADE EXTRAURBANE	3
ART. 7 ACCESSI NELLE STRADA URBANE	4
ART. 8 SUOLO PUBBLICO E SPAZIO PUBBLICO	5
ART. 9 SOGGETTI ABILITATI ALLA RICHIESTA DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI	5

CAPO II

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

ART. 10 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	5
ART. 11 DEPOSITO CAUZIONALE	6
ART. 12 DOMANDE INCOMPLETE	6
ART. 13 RESTITUZIONE SOMME PAGATE	7
ART. 14 TERMINI E MODALITA' DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE PER L'OTTENIMENTO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI	7
ART. 15 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	7
ART. 16 COPIE DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI	7
ART. 17 SMARRIMENTO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI	8
ART. 18 CONDIZIONI	8

CAPO III

GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

ART. 19 RINNOVO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI	8
ART. 20 REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI	8
ART. 21 ATTI AUTORIZZATIVI IN CORSO DI RILASCIO	8
ART. 22 RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE	8
ART. 23 CATASTO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI	8
ART. 24 ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	9
ART. 25 ATTRAVERSAMENTI ED OCCUPAZIONI STRADALI	9
ART. 26 SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI	10
ART. 27 ATTRAVERSAMENTO IN SOTTERRANEO O CON STRUTTURE SOPRAELEVATE	10
ART. 28 FASCE DI RISPETTO NEI CENTRI ABITATI	12
ART. 29 FASCE DI RISPETTO FUORI DAI CENTRI ABITATI	12
ART. 30 CONFINE STRADALE	13
ART. 31 PENSILINE PER LA FERMATA AUTOBUS	13
ART. 32 ATTI VIETATI	13

TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALICAPO I
PRINCIPI E DEFINIZIONIART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire il buono stato della viabilità delle strade comunali, delle aree pubbliche nonché la realizzazione degli accessi e/o la regolarizzazione dei medesimi.

ART. 2
NORME REGOLANTI GLI ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE

Senza la preventiva acquisizione dell'autorizzazione, è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità, giusto quanto stabilito al titolo II, capo 1° del D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285 e s.m.i. e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e s.m.i.

ART. 3
DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), deve essere eseguita nei termini stabiliti dall'articolo 4 del citato Codice; in caso d'inadempienza o di delimitazioni non conformi alle normative vigenti, saranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 5 dello stesso Codice e nell'art. 6 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e succ. mod. e int. (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

La consegna delle strade o dei tronchi stradali, fra gli Enti proprietari, avviene nei modi di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 4
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

In applicazione dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada) nelle more della emanazione da parte del competente Ministero dei LL.PP. delle norme per la definitiva classificazione delle strade di cui all'art. 13 del Nuovo Codice della Strada, le disposizioni relative alla sicurezza della Circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui all'art. 2 comma 2° del Codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'art. 2 comma 3 del Codice come risulta dall'elenco delle strade provinciali con relativa classificazione che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

ART. 5
ACCESSI IN GENERALE

Ai sensi dell'articolo 22 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e dell'articolo 44 del D.P.R.16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), e loro succ. mod. e int., si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

ART. 6
ACCESSI NELLE STRADE EXTRAURBANE

Ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e succ. mod. e int., nelle strade extraurbane

secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma a 300 metri tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'Ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 metri, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti.

Le strade extraurbane principali e secondarie di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno, tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.

Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

L'Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della viabilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice della strada.

L'Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili, che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.

Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti come indicato nel disciplinare di autorizzazione o concessione rilasciato dall'Ente proprietario della strada.

Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione o concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.

E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei, quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo e, eventualmente, quella di divieto.

ART. 7

ACCESSI NELLE STRADA URBANE

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 37 del D. L.vo del 30.04.1992, n° 285, e succ. mod. e int., si definisce passo carrabile un accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

Ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R.16.12.1992, n. 495 e succ. mod. e int., la costruzione del passo carrabile deve essere autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

- a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) deve essere prevista una separazione dall'entrata carrabile da quella pedonale qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale.
- d) deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'articolo 120 del citato D.P.R. n° 495/92 e succ. mod. e int.

Qualora l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.

L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i passi carrabili, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano il passo carrabile.

E' consentito derogare dall'arretramento del passo carrabile e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possano determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei, quali l'apertura di cantieri e simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Per detti accessi deve, in ogni caso, disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

Il Comune ha la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2 del Codice della strada.

ART. 8

SUOLO PUBBLICO E SPAZIO PUBBLICO

Con le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" s'intendono gli spazi e le aree di uso pubblico, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Fossacesia, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio.

ART. 9

SOGGETTI ABILITATI ALLA RICHIESTA DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

Per l'ottenimento degli atti autorizzativi elencati all'art. 2 è necessario che il soggetto interessato inoltri regolare domanda al Comune di Fossacesia, utilizzando la modulistica appositamente predisposta ed allegando tutta la documentazione necessaria elencata nella modulistica stessa.

Possono inoltrare domanda tutti i soggetti titolari di diritto di proprietà ovvero di diritti reali di godimento sui fondi interessati alla realizzazione delle opere, nonché i soggetti erogatori di pubblici servizi.

Per l'allacciamento ai pubblici servizi, la richiesta deve essere presentata esclusivamente dalla ditta che gestisce il servizio.

CAPO II

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

ART. 10

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio degli atti autorizzativi indicati all'art. 2 ha inizio al momento dell'acquisizione agli atti della relativa domanda e sarà concluso nel rispetto dei termini previsti al successivo art. 14.

La domanda per l'ottenimento degli atti autorizzativi indicati all'art. 2, vanno affrancate con marca da bollo del valore corrente, fatta eccezione per quelle avanzate dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26.10.1972, n° 642 e successive modificazioni.

Le domande devono essere compilate utilizzando la modulistica appositamente predisposta, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia, in modo chiaro e leggibile, e devono contenere tutte le informazioni e i documenti richiesti.

Inoltre, devono essere corredate dall'attestazione di pagamento che comprovi l'eseguito versamento a favore del Comune di Fossacesia della somma dovuta a titolo di diritti di segreteria in vigore al momento della presentazione della domanda, i cui importi saranno stabiliti e deliberati periodicamente dall'Amministrazione stessa.

Alle domande per l'ottenimento degli atti autorizzativi di cui all'art. 2 vanno allegati n° 2 copie di elaborati grafici progettuali firmati sia dal committente che da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale.

Le domande incomplete o non corredate di tutta la documentazione prevista dovranno essere regolarizzate secondo i tempi stabiliti all'articolo 12.

ART. 11 DEPOSITO CAUZIONALE

Qualora il richiedente l'atto autorizzativo debba eseguire lavori che possono pregiudicare la buona conservazione della strada comunale e sue pertinenze, ovvero intralciare il traffico, è tenuto ad effettuare un deposito cauzionale.

L'entità del deposito cauzionale è determinata come indicato nell'allegata Tabella A.

La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento autorizzativo e sarà restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di 36 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Quando le opere eseguite comportino, nell'arco di 36 mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

Qualora il richiedente rinunci alla domanda avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

Possono essere esonerati dall'effettuare il deposito cauzionale gli Enti, le Società e chiunque gestisca un pubblico servizio di acquedotto, gasdotto, telefonico, elettrico, ecc. quando tale diritto discenda da legge o regolamento dello Stato, oppure quando sia provato, in base a contratto, che l'impresa appaltatrice dei lavori abbia costituito idonea polizza fideiussoria anche per la perfetta esecuzione dei ripristini. E' consentito, inoltre, anche alle ditte richiedenti private, nel caso in cui ne facciano richiesta, di ricorrere alla polizza fideiussoria in luogo del previsto deposito cauzionale.

La restituzione del deposito cauzionale o polizza fideiussoria verrà effettuata entro sessanta giorni dalla restituzione del certificato di collaudo redatto da un tecnico abilitato e dopo la verifica da parte del personale tecnico del Comune della perfetta esecuzione dei lavori eseguiti.

La manutenzione delle opere realizzate, resterà a totale carico del concessionario e dei suoi aventi causa, per tutta la durata dell'atto autorizzativo.

Qualora, durante la validità dell'atto autorizzativo, dovessero verificarsi danni al corpo stradale, quali avvallamenti, cedimenti, lesioni, smottamenti ecc., riconducibili alla realizzazione dei lavori autorizzati, il Comune, al fine di garantire la conservazione del tratto di strada interessato nonché la sicurezza della circolazione veicolare a salvaguardia della pubblica incolumità, si riserva la facoltà di ordinare in qualsiasi momento, tutti gli interventi di riparazione ritenuti necessari, a cui la ditta concessionaria dovrà immediatamente adempiere, senza nulla a pretendere.

ART. 12 DOMANDE INCOMPLETE

Qualora la domanda venisse inoltrata incompleta dei dati e degli allegati di cui al precedente articolo 10, il Settore 3° Urbanistica ed Edilizia, ne darà avviso all'interessato e non sarà messa in istruttoria definitiva fino a quando la documentazione non sarà stata completata.

Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini indicati all'articolo 14, la stessa verrà archiviata.

ART. 13

RESTITUZIONE SOMME PAGATE

Il richiedente non potrà pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spesa di istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nell'atto autorizzativo ovvero nel caso di rinuncia dopo l'accettazione.

ART. 14

TERMINI E MODALITA' DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE
PER L'OTTENIMENTO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

I termini e le modalità per la richiesta di integrazione di dati e/o documenti eventualmente mancanti,

necessari per la corretta istruttoria delle domande inoltrate e per il conseguente rilascio dell'atto autorizzativo richiesto sono i seguenti:

- a) i dati e/o documenti eventualmente mancanti, dovranno essere richiesti, entro trenta giorni dall'acquisizione al protocollo della richiesta;
- b) i documenti mancanti dovranno essere integrati dal richiedente entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di documenti;
- c) la mancata presentazione dei documenti nei termini di cui alla precedente lett. b) comporta l'immediata archiviazione della richiesta e la perdita di qualsiasi somma versata;
- d) il provvedimento definitivo dovrà essere emesso entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione;
- e) il richiedente deve provvedere alla firma e al ritiro dell'atto definitivo entro trenta giorni dalla data dell'adozione dell'atto.
- f) il mancato ritiro dell'atto definitivo, entro i termini di cui sopra, comporta l'immediato annullamento dello stesso, e l'immediata archiviazione;
- g) se la domanda è completa di tutti i documenti, l'atto definitivo viene concesso entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta agli atti del protocollo.

ART. 15

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il Settore 3° Urbanistica ed Edilizia accertata la completezza e la validità della domanda, redige il relativo atto autorizzativo di competenza.

L'atto autorizzativo di competenza deve contenere:

- a. l'oggetto dell'autorizzazione;
- b. i dati completi dell'intestatario e ubicazione precisa;
- c. la durata dell'autorizzazione;
- d. l'ammontare del deposito cauzionale;
- e. le disposizioni di legge vigenti in materia e tutte le norme alle quali l'autorizzazione o concessione è subordinata;
- f. il termine di inizio e fine dei lavori autorizzati;
- g. la condizione che, in caso di eventuali danni alla proprietà comunale o a terzi, la ditta è obbligata a risarcirli a sua cura e spesa, restando indenne l'Amministrazione concedente, i suoi funzionari tecnici e amministrativi, da qualsiasi responsabilità derivante da tali danni;
- h. l'obbligo della riduzione in pristino dello stato delle opere manomesse sia di proprietà dell'Amministrazione Comunale che di terzi;

ART. 16

COPIE DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

Dei provvedimenti autorizzativi, oltre agli originali per l'Amministrazione Comunale e il richiedente, sarà emessa una terza e quarta copia da destinare al Servizio di Polizia Locale nonché al Servizio Manutenzioni, i quali saranno tenuti all'accertamento dell'inizio dei lavori nonché al controllo della corretta esecuzione delle opere da realizzare.

Settore 3° Urbanistica ed Edilizia

ART. 17

SMARRIMENTO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

L'utente è tenuto a custodire l'atto autorizzativo e a esibirlo ad ogni richiesta.

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il soggetto autorizzato è tenuto ad informare l'Amministrazione Comunale ed a chiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle relative spese.

ART. 18

CONDIZIONI

Gli atti autorizzativi di cui all'art. 2 s'intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi e con facoltà dell'Ente di revocare o di modificare per giusti motivi quanto autorizzato o concesso.

CAPO III

GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

ART. 19

RINNOVO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

L'utente che intenda rinnovare l'atto autorizzativo in scadenza, deve inoltrare, almeno 30 giorni prima della scadenza stessa, apposita domanda al Settore Urbanistica ed Edilizia, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma dovuta a titolo di diritto fisso di istruttoria, di cui al tariffario dei diritti, stabiliti e deliberati periodicamente dall'Ente stesso.

La documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono intervenute variazioni.

ART. 20

REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

Gli atti autorizzativi possono essere revocati o modificati dal Comune in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

E' riconosciuta la facoltà di rinunciare agli atti autorizzativi ottenuta.

Il concessionario al quale sia stato revocato l'atto autorizzativo o che abbia rinunciato allo stesso sarà tenuto a restituire il relativo provvedimento e a rimettere in pristino, a proprie spese, l'area occupata, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Servizio Concessioni Stradali.

ART. 21

ATTI AUTORIZZATIVI IN CORSO DI RILASCIO

Tutte le pratiche che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non risultassero ancora perfezionate dovranno essere regolarizzate secondo le disposizioni dello stesso Regolamento.

ART. 22

RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si intendono richiamate ed applicabili tutte le norme legislative vigenti in materia comprese quelle del codice civile.

ART. 23

CATASTO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

Il Settore Urbanistica ed Edilizia è tenuto a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi degli atti autorizzativi dai quali risultino:

1. il nominativo del concessionario completo dei dati anagrafici e fiscali;
2. il numero dell'atto autorizzativo;

3. il nome della strada, la particella catastale, il foglio di mappa;
4. i dati tecnici;
5. la data di rilascio e di scadenza dell'atto autorizzativo.

CAPO IV

ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI

ART. 24

ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

Nell'atto autorizzativo dovrà essere stabilito il termine di inizio dei lavori, tale termine non potrà essere superiore a mesi sei dal rilascio del provvedimento.

Qualora, entro tale termine, i lavori non siano stati iniziati, l'atto autorizzativo dovrà ritenersi decaduto. Prima della scadenza del termine suddetto, l'interessato potrà presentare istanza motivata diretta ad ottenere la proroga per un massimo di 6 mesi.

L'atto autorizzativo dovrà contenere anche il termine di ultimazione dei lavori; tale termine non potrà essere superiore ad un anno dal rilascio del provvedimento.

Durante l'esecuzione dei lavori, i funzionari incaricati dell'Ente avranno sempre libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni dell'atto autorizzativo, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Il cantiere dovrà essere dotato di un'adeguata segnalazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 31 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada) e Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei cantieri) .

Le opere da eseguirsi non dovranno recare danno al piano viabile e alle relative pertinenze stradali, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.

La manutenzione delle opere eseguite e del corpo stradale, rimarrà a totale carico dell'utente per l'intera durata dell'atto autorizzativo.

L'Ufficio preposto al rilascio dell'atto può prescrivere l'esecuzione di ulteriori opere in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, oltretutto, a salvaguardia della proprietà stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la revoca dell'atto autorizzativo, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi, secondo le norme del Capo 1, Sezione II, del Titolo VI del Codice della strada.

L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare a terzi, sia durante l'esecuzione dei lavori che a lavori ultimati, per mancata osservanza delle prescrizioni, o imperfetta esecuzione delle opere di ripristino delle parti stradali interessate dai lavori autorizzati.

In caso di inadempimento le spese occorrenti verranno addebitate al concessionario e rimosse nei termini e con le modalità previste dall'articolo 68 del D.P.R. n.43/88.

ART. 25

ATTRAVERSAMENTI ED OCCUPAZIONI STRADALI

Gli attraversamenti e le occupazioni stradali possono essere realizzati, mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:

- a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) attraversamenti longitudinali, se seguono parallelamente l'asse stradale entro i limiti di confine della strada e delle relative fasce di rispetto;
- c) misti, se si verificano entrambi le condizioni precedenti.

La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e della fluidità della circolazione, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimo, nonché

della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso, sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

ART. 26

SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI

Gli atti autorizzativi per l'esecuzione di attraversamenti ed occupazioni stradali di cui al precedente articolo devono essere richiesti esclusivamente da enti e/o società concessionari di pubblici servizi. Possono essere rilasciati atti autorizzativi a privati cittadini esclusivamente per attraversamenti ed occupazioni stradali finalizzati all'allaccio di scarichi fognanti alla rete pubblica.

Inoltre, possono essere rilasciati atti autorizzativi per l'esecuzione di allacci di utenza a privati cittadini e/o a ditte esercenti attività d'impresa, per quei tratti di cavidotti e/o condutture che dal punto di consegna dell'utenza (contatore della Società erogatrice del servizio) si diramano fino alla proprietà privata o alla sede dell'attività svolta.

ART. 27

ATTRAVERSAMENTO IN SOTTERRANEO O CON STRUTTURE SOPRAELEVATE

Senza preventiva acquisizione dell'atto autorizzativo del Comune, non possono essere effettuati attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possano comunque interessare la proprietà stradale.

Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.

Le soluzioni tecniche da adottare per l'esecuzione delle opere di cui sopra devono garantire la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio degli impianti. In ogni caso, devono essere rispettate tutte le norme tecniche e di sicurezza in materia, previste per ciascun tipo di impianto.

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da prevenire possibili cedimenti del corpo stradale, demolizioni di infrastrutture e sottoservizi esistenti interferenti con gli stessi attraversamenti, per cui il Comune avrà la facoltà di richiedere a singoli privati, alle Società di servizi, e/o altri Enti interessati alle opere, indagini preliminari sulle aree oggetto degli interventi da effettuare.

Le opere d'arte esistenti lungo i tratti di strada interessati dagli attraversamenti di cui sopra, eventualmente demoliti e/o comunque danneggiati durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere ripristinate come allo stato preesistente o secondo le indicazioni che potranno essere impartite dall'ufficio durante il corso dei lavori o prima di procedere ai ripristini delle opere stesse.

Gli attraversamenti e le occupazioni possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo e si distinguono in:

- a) trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della carreggiata stradale e/o delle relative fasce di pertinenza;
- b) longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada, entro i limiti della carreggiata stradale e/o delle relative fasce di pertinenza;
- c) misti, se sono costituiti contemporaneamente da attraversamenti trasversali e longitudinali.

Nelle strade comunali, sono vietati gli attraversamenti a raso con linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza.

Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti tuttavia quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportino il superamento di particolari difficoltà tecniche.

Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni verticali situati fuori della pertinenza stradale, posizionati a distanze tali da consentire eventuali futuri ampliamenti stradali e comunque a distanza dal margine della carreggiata uguale all'altezza del sostegno misurato dal piano di campagna, facendo salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti, per ciascun tipo di impianto.

Settore 3° Urbanistica ed Edilizia

Gli attraversamenti in sotterraneo devono, di norma, essere posizionati in apposita sede, in cunicoli realizzati con sistema a spinta dei manufatti nel corpo stradale che proteggono gli stessi e assorbono le sollecitazioni del traffico stradale.

Le occupazioni in sotterraneo mediante cunicoli devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale, al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che nei tratti attraversanti centri abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. L'accesso ai cunicoli deve essere realizzato fuori dalla carreggiata, e preferibilmente, nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.

La profondità degli scavi degli attraversamenti in sotterraneo, misurato dal piano viabile, viene stabilito come segue:

- a) per attraversamento con cavi elettrici e impianti di pubblica illuminazione, min. mt. 1,00 e max mt. 1,35;
- b) per attraversamento con cavi telefonici, min. mt. 1,00 e max mt. 1,35;
- c) per attraversamenti con condotte di gas metano di media e bassa pressione, min. mt. 1,00 e max mt. 1,35;
- d) per attraversamenti con condotte di gas metano al alta pressione, min. mt. 1,80 e max variabile;
- e) per attraversamenti con condotte idriche di diametro fino a cm. 10, min. mt. 1,00 e max mt. 1,35 ;
- f) attraversamenti con condotte idriche di diametro superiore a cm. 10, min. mt. 1,80 max mt. 2,00;
- g) per attraversamenti con condotte fognanti min. mt. 1,80 e max mt. 2,20.

La larghezza degli scavi degli attraversamenti non deve essere superiore a mt. 1,00.

Se gli attraversamenti sopra indicati verranno realizzati in senso longitudinale alla strada, esclusivamente su pertinenza stradale, oltre la fascia di ml. 1,00 dalla carreggiata, nel fondo dello scavo dovrà essere steso uno strato di sabbia dello spessore medio di cm. 5 sul quale verranno distesi i cavi e/o poggiate le condotte che, una volta sistemati, verranno ricoperti da un secondo strato di sabbia, sempre dello spessore medio di cm. 5.

La restante parte dello scavo, dovrà essere riempito con uno primo strato dello spessore minimo di cm. 40 di misto frantoiato di montagna e la rimanente parte con idoneo terreno vegetale fino al piano naturale del terreno per il riatteccimento del manto erboso.

Se gli attraversamenti sopra indicati verranno realizzati in senso longitudinale alla strada, su carreggiata stradale e/o sulle relative pertinenze, entro la fascia di ml. 1,00 dalla carreggiata stradale, nel fondo dello scavo dovrà essere steso uno strato di sabbia dello spessore medio di cm. 5 sul quale verranno distesi i cavi e/o poggiate le condotte che, una volta sistemati, verranno ricoperti da un secondo strato di sabbia, sempre dello spessore medio di cm. 5.

La restante parte dello scavo, in presenza di aree bitumate (carreggiata stradale o banchine bitumate), dovrà essere riempito con idoneo misto cementato fino alla quota dell'intradosso del conglomerato bituminoso di ripristino (binder + tappetino di usura). Detto misto cementato dovrà essere costituito da una miscela (acqua, cemento e inerti) di appropriata granulometria dosato a non meno di kg. 100 di cemento per metro cubo di inerti, impastato con acqua fuori opera e con esecuzione del getto con apposito macchinari o mezzi d'opera.

Il ripristino della pavimentazione stradale manomessa dovrà essere effettuato con uno strato di cm. 10 di conglomerato bituminoso (binder) su cui sarà steso poi, uno strato di cm. 3 di tappetino di usura da spandersi con macchina vibrofinitrice per tutta la lunghezza dello scavo e per almeno metà carreggiata fino a raccordarsi a zero con le parti non manomesse. In alternativa, detto tappetino di usura potrà essere steso per una fascia della larghezza non inferiore comunque a mt. 2 qualora venga eseguita la fresatura della pavimentazione esistente con idonea macchina fresatrice.

In presenza di aree non bitumate (banchine in terra, ecc.), invece, la restante parte dello scavo, dovrà essere riempito per uno primo strato con idoneo misto cementato, come sopra indicato, e gli ultimi cm. 20, fino al piano naturale del terreno, con idoneo terreno vegetale per il riatteccimento del manto erboso.

Settore 3° Urbanistica ed Edilizia

Se gli attraversamenti longitudinali dovessero interessare opere d'arte esistenti quali viadotti, ponti, tombini, muri di sostegno, ecc., le linee/o le condotte dovranno essere infilate entro appositi tubi in acciaio di adeguato spessore e diametro, i quali dovranno essere ancorati lateralmente alle strutture delle opere stesse, per tutta la lunghezza, mediante idonea staffatura.

Se gli attraversamenti sopra indicati verranno realizzati in senso trasversale alla strada, i cavi e/o le condotte dovranno essere infilati entro appositi controtubi in PVC, di adeguato spessore e diametro, completamente rivestiti in calcestruzzo cementizio, con classe di resistenza non inferiore a Rck 250 e per uno spessore minimo di cm. 20.

La restante parte dello scavo dovrà essere riempito con idoneo misto cementato costituito da una miscela (acqua, cemento e inerti) di appropriata granulometria dosato a non meno di kg. 100 di cemento per metro cubo di inerti, impastato con acqua fuori opera e con esecuzione del getto con apposito macchinari o mezzi d'opera.

Il ripristino della pavimentazione stradale manomessa dovrà essere effettuato con uno strato di cm 10 di conglomerato bituminoso (binder) per tutta la larghezza della parte corrispondente allo scavo, e con superiore strato di cm. 3 di tappetino di usura da realizzarsi per una fascia della larghezza minima di mt. 5 in asse allo scavo, fino a raccordarsi a zero con la pavimentazione esistente. In alternativa, detto tappetino di usura potrà essere steso per una larghezza comunque non inferiore a mt. 2,00 qualora venga eseguita la fresatura della pavimentazione esistente con apposite macchine fresatrici.

Se gli attraversamenti si riferiscono a realizzazioni di linee telefoniche con fibre ottiche dovranno essere rispettate tutte le norme dettate con Decreto 1° ottobre 2013, pubblicato su G.U. – serie generale n° 244 del 17 ottobre 2013 contenente le “specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”.

ART. 28

FASCE DI RISPETTO NEI CENTRI ABITATI

Ai sensi dell'articolo 18 del nuovo Codice della Strada:

Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, per le ricostruzioni e per gli ampliamenti, le distanze misurate dal confine stradale, non possono essere inferiori a quelle indicate all'articolo 28 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada in relazione alla tipologia delle strade.

In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel Regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

ART. 29

FASCE DI RISPETTO FUORI DAI CENTRI ABITATI

Ai sensi dell'articolo 16 del nuovo Codice della Strada:

Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

- a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
- b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale.
- c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Settore 3° Urbanistica ed Edilizia

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, del codice stradale, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici.

Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), debesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione, e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

ART. 30 CONFINE STRADALE

Si definisce confine stradale la linea limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piano stradale asfaltato o imbrecciato.

ART. 31 PENSILINE PER LA FERMATA AUTOBUS

Le pensiline per la fermata di autobus, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.

Le pensiline di cui sopra devono essere ubicati fuori della carreggiata stradale e fuori dalle fasce di pertinenza stradale ai fini di una maggiore sicurezza stradale.

Ove non sussiste la reperibilità di uno spazio dove creare una piazzola per l'ubicazione della pensilina, esso può essere collocato ai margini della carreggiata stradale e l'area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con segnaletica orizzontale conforme alle norme del nuovo codice della strada.

ART. 32 ATTI VIETATI

Su tutte le strade comunali e loro pertinenze è vietato:

- a. danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono,
- b. alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- c. danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- d. impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- e. impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- f. far circolare bestiame, fatte eccezioni per quelli con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- g. gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- h. apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

- i. scaricare senza regolare concessione nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere, incanalare in esse acque di qualunque natura;
- j. gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
- k. eseguire l'aratura dei campi ad una distanza inferiore a mt. 1,00 dalla proprietà comunale;
- l. lo spargimento di fango e detriti proveniente dai campi, causato dalla non corretta regimentazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni.
- m. impiantare e/o reimpiantare vigneti, i cui ancoraggi delle strutture portanti siano realizzate ad una distanza inferiore a mt. 3,00 dal ciglio stradale;
- n. impiantare alberi lateralmente alla strada ad una distanza inferiore a mt. 5,00;

Chiunque violi le norme del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Nuovo Codice della Strada.

Tabella A DEPOSITI CAUZIONALI RIMBORSABILI			
Importo dovuto per ogni metro lineare (o frazione) di occupazione di sottosuolo comunale, con cavi, condutture, impianti, ecc..			
N.	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	TARIFFA
1	scavi su carreggiata stradale e piazze asfaltate in senso trasversale	ml.	€ 100,00
2	scavi su carreggiata stradale e piazze asfaltate in senso longitudinale	ml.	€ 70,00
3	scavi su fascia di pertinenza stradale	ml.	€ 45,00
4	scavi su carreggiata stradale brecciate o in terra battuta	ml.	€ 45,00
5	scavi su piazze e/o marciapiedi di particolare pregio: per scavi di larghezza fino a mt. 1,00 per scavi di larghezza superiore a mt. 1,00	ml.	€ 150,00
		mq.	€ 150,00